



BANCA POPOLARE DI MILANO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI WEBANK S.P.A.
IN BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.AR.L.**

La presente Relazione, redatta dal Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., descrive l'operazione di fusione per incorporazione (di seguito la “**Fusione**”) della controllata Webank S.p.A. (di seguito anche “**WEBANK**” o l’“**Incorporanda**”) in Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (di seguito anche “**BPM**”, la “**Capogruppo**” o l’“**Incorporante**”).

1. Motivazioni dell'operazione

La Fusione si inserisce nell'ambito delle iniziative di sviluppo dell'assetto societario e operativo previste nel Piano Industriale del Gruppo Bipiemme 2014-2016/2018 (di seguito il “**Piano Industriale**”), approvato con delibera del Consiglio di Gestione di BPM in data 11 marzo 2014; nell'ambito delle linee guida del Piano Industriale è prevista, fra l'altro, l'ipotesi di creazione di un'unica banca multicanale e di una struttura di Gruppo più snella, con conseguente rafforzamento della *governance* del Gruppo, attraverso talune integrazioni (e, fra queste, anche quella che coinvolge WEBANK).

La Fusione di WEBANK in BPM costituisce, pertanto, un passo importante per creare un modello distributivo multicanale integrato ed evoluto, permettendo, in particolare, (i) un significativo rafforzamento dell'offerta multicanale del Gruppo BPM, grazie alla piena valorizzazione della piattaforma digitale di WEBANK sulla clientela del Gruppo, (ii) la razionalizzazione dei processi di vendita sui canali virtuali e fisici, facendo leva su promotori, gestori remoti e in filiale; e (iii) la gestione più chiara ed efficace delle strategie di comunicazione, con conseguente incremento del *cross-selling* sui clienti attuali e aumento della clientela orientata al multicanale e *on line* puro.

2. Descrizione dell'operazione e profili giuridici

In considerazione del fatto che BPM detiene l'intero capitale sociale di WEBANK, l'operazione si configura come una fusione per incorporazione di società interamente posseduta ai sensi dell'articolo 2505 del Codice Civile e, pertanto, ai sensi di tale norma:

- (i) il Progetto di Fusione - approvato, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza rilasciato ai sensi degli articoli 39 e 51 dello Statuto sociale, dal Consiglio di Gestione di BPM il 17 giugno 2014 e, in pari data, approvato dal Consiglio di Amministrazione di WEBANK - è stato redatto in forma semplificata conformemente al combinato disposto degli articoli 2501-*ter* e 2505, primo comma, del Codice Civile. Non hanno trovato pertanto applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2501-*ter*, primo comma, numeri 3, 4 e 5 del Codice Civile (concernenti l'indicazione nel progetto di fusione del rapporto di cambio delle azioni, delle modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante e della data dalla quale tali azioni partecipano agli utili), in quanto non si determina alcun rapporto di cambio né assegnazione di azioni ma un mero annullamento delle azioni dell'Incorporanda, già interamente possedute dall'Incorporante;
- (ii) non è richiesta la predisposizione delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione ai sensi dell'articolo 2501-*quinqies* del Codice Civile. Il Consiglio di Gestione di BPM, peraltro, ha comunque ritenuto opportuno redigere la presente Relazione Illustrativa al fine di fornire ai Soci, e più in generale al mercato, un'adeguata informativa in merito alla Fusione; e
- (iii) non è richiesta, altresì, la relazione degli esperti sul rapporto di cambio ai sensi dell'articolo 2501-*sexies*, del Codice Civile.

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nel relativo atto di Fusione; trattandosi di fusione per incorporazione, essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle

iscrizioni dell'atto di Fusione ai sensi dell'articolo 2504 del Codice Civile.

Per quanto concerne gli effetti contabili di cui all'articolo 2501-*ter*, primo comma, numero 6), del Codice Civile, le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a far data dal primo giorno dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia giuridica; dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

La Fusione è sottoposta ad autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 385/1993.

Trattandosi di fusione semplificata, la relativa decisione è previsto venga adottata dall'Assemblea Straordinaria dell'Incorporanda e dal Consiglio di Gestione dell'Incorporante ai sensi dell'articolo 2505, secondo comma, del Codice Civile e dell'articolo 39, secondo comma, lettera u), dello Statuto BPM; ai sensi dell'articolo 2505, terzo comma, del Codice Civile, i Soci della BPM che rappresentano almeno il cinque per cento del numero totale dei Soci della Banca stessa avranno la facoltà di richiedere, entro otto giorni dal deposito del Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese ovvero dalla pubblicazione dello stesso *ex* articolo 2501-*ter*, terzo comma, del Codice Civile, che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata dall'Assemblea dei Soci di BPM. Del deposito del Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese ovvero della pubblicazione dello stesso verrà data notizia con apposito comunicato stampa.

Si dà atto inoltre che la Fusione si configura come operazione con parte correlata ai sensi della Delibera Consob n. 17221/2010 (di seguito il "**Regolamento OPC Consob**") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca, in quanto BPM detiene il controllo totalitario dell'Incorporanda; in proposito, si fa presente che - ai fini della richiamata normativa Consob - la Fusione è qualificabile come operazione "di maggiore rilevanza" e che, non sussistendo nella controllata WEBANK interessi significativi di altre parti correlate, ha trovato applicazione la facoltà di esenzione prevista dall'articolo 14 del Regolamento OPC Consob, come richiamato nella suddetta normativa aziendale in argomento.

Quanto alle situazioni patrimoniali di riferimento di cui all'articolo 2501-*quater* del Codice Civile, per l'Incorporante si è proceduto (ai sensi del secondo comma della richiamata norma) alla sostituzione della situazione patrimoniale con la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014, approvata dal Consiglio di Gestione in data 8 agosto 2014. La Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo Bipiemme, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 2501-*septies* del Codice Civile, sarà depositata con le modalità e nei termini di legge e fino a quando la Fusione sia decisa.

L'operazione di Fusione non comporta alcuna delle deliberazioni riguardanti le materie di cui all'articolo 2347 del Codice Civile; pertanto ai Soci dell'Incorporante non spetta il diritto di recesso.

3. Riflessi tributari della Fusione sul bilancio della società Incorporante

L'operazione di Fusione è fiscalmente neutra agli effetti dell'imposizione diretta.

Ai sensi dell'articolo 172 del D.P.R. n. 917/1986, la Fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti (Società Incorporante e Società Incorporanda).

In particolare, in capo alla Incorporanda, il trasferimento del proprio patrimonio all'Incorporante non dà luogo al realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite.

Simmetricamente, i beni ricevuti dall'Incorporante sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo all'Incorporanda (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'IVA ed è soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

4. Documento informativo: esenzione

Si dà infine atto che - ai sensi dell'articolo 3 della Delibera Consob n. 18079/2012 - la BPM ha a suo tempo deliberato di avvalersi della deroga prevista dagli articoli 70, ottavo comma, e 71, comma 1-*bis*, del Regolamento Emittenti e, pertanto, non è redatto alcun documento informativo sulla Fusione predisposto in conformità all'Allegato 3B del citato Regolamento Emittenti.

Milano, 8 agosto 2014

Il Consiglio di Gestione